SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
28 giugno 1989 *

Nel procedimento 164/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Parigi (31ª sezione penale), nel procedimento dinanzi ad esso promosso dal

Pubblico ministero

e

1) **J-P. M. Rispal,**

2) **G. M. R. Vairon,**

3) **J. N. A. Cresson,**

4) **R. Bizot,**

5) **Sodetair SA,** società di diritto francese, con sede in Parigi,

6) **Fret et Transit aérien SA,** società di diritto francese, con sede in Orly,

7) **Frecom SA,** società di diritto francese, con sede in Parigi,

domanda vertente sulla classificazione doganale di prodotti denominati « cubi magici » o « magicubes »,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal de grande instance di Parigi (31ª sezione penale) con ordinanza 15 gennaio 1988, dichiara:

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio 1981, la voce 97.03 della tariffa doganale comune doveva essere ritenuta applicabile anche agli oggetti denominati « cubi magici ».